

## Allegato A

# CAPITOLATO D'USO PER LA CONCESSIONE DEL LOGO DELLA RISERVA NATURALE "PINO D'ALEPPO" ALLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELLE AZIENDE AGRICOLE

### **1. Finalità**

La Provincia Regionale di Ragusa, Ente Gestore della R. N. O "Pino d'Aleppo", al fine di tutelare e promuovere le produzioni agricole dell'indicata Area Protetta e di incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, prevede la concessione di uno specifico Logo denominato "Prodotto nella Riserva Naturale Pino d'Aleppo" per qualificare le produzioni agro alimentari conseguite entro i propri confini amministrativi (pre-Riserva compresa) con metodo biologico certificato.

### **2. Caratteristiche del Logo**

L'impiego del Logo "Prodotto nella Riserva Naturale Pino D'Aleppo" potrà avvenire unicamente in conformità con la "Rappresentazione grafica e caratteristiche del Logo" che verrà rilasciato ad ogni azienda ritenuta idonea. Esso è rappresentato dal supporto grafico e informatizzato delle specifiche caratteristiche del Logo (allegato C).

Il logo è imm modificabile nella sua veste grafica e può essere ridotto fino ad un diametro minimo di 2,5 cm. Le proporzioni tra base e altezza devono in ogni caso rimanere costanti.

Il logo può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio o integrato alle etichette delle aziende che ne faranno uso.

### **3. Beneficiari**

Possono utilizzare il Logo "Prodotto nella Riserva Naturale Pino D'Aleppo" le aziende agricole che producono o allevano con metodo biologico certificato, all'interno dei confini della R.N.O. "Pino D'Aleppo".

### **4. Elenco delle produzioni su cui è ammesso l'uso del Logo della "Prodotto nella Riserva Naturale Pino D'Aleppo"**

La concessione del logo della "Prodotto nella Riserva Naturale Pino D'Aleppo" è ammessa per le seguenti produzioni:

- cereali (grano tenero, grano duro, ecc.) e derivati;
- ortaggi;
- vino e uva;
- conserve e confetture (ottenute con prodotti freschi di cui ai punti precedenti);
- carni fresche, insaccati;
- olive e olio;
- miele e prodotti dell'alveare;
- aromatiche

### **5. Modalità di richiesta dell'utilizzo del Logo**

I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare il logo "Prodotto nella Riserva Naturale Pino D'Aleppo" per le produzioni agroalimentari, devono compilare il modulo di domanda (allegato E). I soggetti richiedenti dovranno fornire, inoltre, i seguenti documenti:

A. Dichiarazione di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e al registro delle imprese CCIAA e relativi estremi identificativi (numero);

B. Dichiarazione che le produzioni agroalimentari per le quali è richiesto l'uso del Logo sono ottenute all'interno dei confini della Riserva Naturale con metodo Biologico Certificato da

Organismo di Controllo riconosciuto e di non avere, con questo, contestazioni o contenziosi in corso;

C. Dichiarazione di impegno a fornire ogni informazione utile all'Ente gestore della R.N.O. "Pino D'Aleppo" per comprendere al meglio le caratteristiche delle produzioni, dei metodi di coltivazione, trasformazione e confezionamento e per localizzare le coltivazioni e i locali utilizzati per le produzioni che potranno fregiarsi del Logo e ad autorizzare l'Ente gestore della R.N.O. "Pino D'Aleppo" ad effettuare verifiche sul rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento.

D. Copia del Programma Annuale di Produzione ("PAP") ed eventuali variazioni;

#### **6. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione**

L'Ente gestore della R.N.O. "Pino D'Aleppo" si impegna, entro un mese dalla richiesta, ad effettuare l'istruttoria e a fornire notizie circa l'ammissibilità della richiesta e a qualificare e quantificare le produzioni che potranno essere contrassegnate dal Logo. L'istruttoria sarà effettuata dal personale dell'Ente gestore della R.N.O. "Pino D'Aleppo". Ritenuta l'azienda idonea, sarà stipulata una specifica convenzione con l'Ente gestore della R.N.O. "Pino D'Aleppo" che avrà durata annuale.

#### **7. Durata della concessione e rinnovo**

La concessione ha durata annuale.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione all'uso del Logo "Prodotto nella Riserva Naturale Pino D'Aleppo" dovrà essere presentata annualmente entro il 15 febbraio secondo le modalità previste all'articolo 5.

Nei quindici giorni successivi l'Ente gestore della R.N.O. "Pino D'Aleppo" esamina e approva l'elenco delle aziende ammesse ad utilizzare il Logo; l'esito della richiesta verrà comunicato alle aziende richiedenti mediante lettera.

#### **8. Controlli**

La Provincia Regionale di Ragusa, Ente gestore della R.N.O. "Pino D'Aleppo" al fine di tutelare la propria immagine e vigilare su quanto previsto nel presente Capitolato d'uso effettuerà periodiche verifiche sul puntuale rispetto delle disposizioni in questo riportate. A tal fine si avvarrà sia di proprio personale che di tecnici incaricati.

## Allegato B

# **CAPITOLATO D'USO PER LA CONCESSIONE DEL LOGO DELLA RISERVA NATURALE "MACCHIA FORESTA DEL FIUME IRMINIO" ALLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DELLE AZIENDE AGRICOLE**

### **1. Finalità**

La Provincia Regionale di Ragusa, Ente Gestore della R. N. S. B. "Macchia foresta F.Irminio", al fine di tutelare e promuovere le produzioni agricole dell'indicata Area Protetta e di incentivare la diffusione dell'agricoltura biologica, prevede la concessione di uno specifico Logo denominato "Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta F.Irminio" per qualificare le produzioni agroalimentari conseguite entro i propri confini amministrativi (pre-Riserva compresa) con metodo biologico certificato.

### **2. Caratteristiche del Logo**

L'impiego del Logo "Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta F.Irminio" potrà avvenire unicamente in conformità con la "Rappresentazione grafica e caratteristiche del Logo" che verrà rilasciato ad ogni azienda ritenuta idonea. Esso è rappresentato dal supporto grafico e informatizzato delle specifiche caratteristiche del Logo (allegato D).

Il logo è imm modificabile nella sua veste grafica e può essere ridotto fino ad un diametro minimo di 2,5 cm. Le proporzioni tra base e altezza devono in ogni caso rimanere costanti.

Il logo può essere adattato alla dimensione ritenuta più idonea al tipo di produzione/imballaggio o integrato alle etichette delle aziende che ne faranno uso.

### **3. Beneficiari**

Possono utilizzare il Logo "Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta F.Irminio" le aziende agricole che producono o allevano con metodo biologico certificato, all'interno dei confini della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio".

### **4. Elenco delle produzioni su cui è ammesso l'uso del Logo della "Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta F.Irminio"**

La concessione del logo della "Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta F.Irminio" è ammessa per le seguenti produzioni:

- cereali (grano tenero, grano duro, ecc.) e derivati;
- ortaggi;
- vino e uva;
- conserve e confetture (ottenute con prodotti freschi di cui ai punti precedenti);
- carni fresche, insaccati;
- olive e olio;
- miele e prodotti dell'alveare;
- aromatiche

### **5. Modalità di richiesta dell'utilizzo del Logo**

I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare il logo "Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta F.Irminio" per le produzioni agroalimentari, devono compilare il modulo di domanda (allegato E). I soggetti richiedenti dovranno fornire, inoltre, i seguenti documenti:

A. Dichiarazione di iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli e al registro delle imprese CCIAA e relativi estremi identificativi (numero);

B. Dichiarazione che le produzioni agroalimentari per le quali è richiesto l'uso del logo sono ottenute all'interno dei confini della Riserva Naturale con metodo Biologico Certificato da Organismo di Controllo riconosciuto e di non avere, con questo, contestazioni o contenziosi in corso;

C. Dichiarazione di impegno a fornire ogni informazione utile all'Ente gestore della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio" per comprendere al meglio le caratteristiche delle produzioni, dei metodi di coltivazione, trasformazione e confezionamento e per localizzare le coltivazioni e i locali utilizzati per le produzioni che potranno fregiarsi del Logo e ad autorizzare l'Ente gestore della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio" ad effettuare verifiche sul rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento.

D. Copia del Programma Annuale di Produzione ("PAP") ed eventuali variazioni;

## **6. Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione**

L'Ente gestore della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio" si impegna, entro un mese dalla richiesta, ad effettuare l'istruttoria e a fornire notizie circa l'ammissibilità della richiesta e a qualificare e quantificare le produzioni che potranno essere contrassegnate dal Logo. L'istruttoria sarà effettuata dal personale dell'Ente gestore della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio". Ritenuta l'azienda idonea, sarà stipulata una specifica convenzione con l'Ente gestore della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio" che avrà durata annuale.

## **7. Durata della concessione e rinnovo**

La concessione ha durata annuale.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione all'uso del Logo "Prodotto nella Riserva Naturale Macchia foresta F.Irminio" dovrà essere presentata annualmente entro il 15 febbraio secondo le modalità previste all'articolo 5.

Nei quindici giorni successivi l'Ente gestore della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio" esamina e approva l'elenco delle aziende ammesse ad utilizzare il Logo; l'esito della richiesta verrà comunicato alle aziende richiedenti mediante lettera.

## **8. Controlli**

La Provincia Regionale di Ragusa, Ente gestore della R.N.S.B. "Macchia foresta F.Irminio" al fine di tutelare la propria immagine e vigilare su quanto previsto nel presente Capitolato d'uso effettuerà periodiche verifiche sul puntuale rispetto delle disposizioni in questo riportate. A tal fine si avvarrà sia di proprio personale che di tecnici incaricati.